



Regolamento ACS - Campionato ticinese velocità 2025

Art. 1 - Organizzazione: L'Automobile Club Svizzero Sezione Ticino indice annualmente il Campionato Ticinese Velocità (CTV).

Art. 2 - Partecipazione: Possono partecipare al CTV i Soci della Sezione Ticino dell'Automobile Club Svizzero (ACS) che detengono una licenza (REG, NAT o INT) rilasciata dalla Commissione sportiva nazionale (CSN) di Auto Sport Schweiz (ASS) per l'anno in corso.

Art. 3 - Titoli: Il vincitore del CTV ottiene il titolo di Campione Ticinese di Velocità.

Art. 4 - Gare valide: Tutte le gare di velocità (circuiti), slalom o corse in salita iscritte al Calendario sportivo nazionale di ASS che si svolgono entro il 31 ottobre dell'anno in corso. Tutti i risultati conseguiti dai partecipanti devono essere inoltrati alla Commissione sportiva della Sezione Ticino dell'ACS (lugano@acsti.ch) al più tardi 10 (dieci) giorni dopo lo svolgimento della gara, allegando un documento ufficiale comprovante il risultato conseguito.

Art. 5 - Punteggi: Per l'allestimento della classifica verranno presi in considerazione i 10 (dieci) risultati conseguiti nelle competizioni indicate all'art. 4.

I punteggi verranno assegnati come segue:

1° Rango:	10 punti
2° Rango:	8 punti
3° Rango:	6 punti
4° Rango:	5 punti
5° Rango:	4 punti
6° Rango:	3 punti
7° Rango:	2 punti
8° Rango e seguenti:	1 punto

Fa stato il rango ottenuto all'interno della Classifica di Classe. Per le classi con un numero di vetture verificate compreso tra 2 e 4, il punteggio sarà dimezzato. Nel caso in cui in una Classe vi è una sola vettura, il risultato verrà conteggiato nella Classe immediatamente superiore; nel caso in cui non vi fosse una Classe superiore il punteggio verrà moltiplicato per un fattore di 0,75. Qualora il classificato risulti nei primi 5 posti della classifica assoluta sarà conteggiato il punteggio pieno.

Art. 7 - Ex-equo: In caso di ex-equo è determinante il miglior punteggio tra quelli eventualmente scartati, ev. il secondo scartato, il terzo, e così di seguito. In caso di ulteriore parità la decisione in merito spetterà alla Commissione Sportiva della Sezione Ticino dell'ACS.

Art. 8 - Adesivi: Coloro che partecipano al Campionato sono tenuti ad apporre sulla vettura utilizzata l'adesivo della Sezione Ticino dell'ACS. La Commissione sportiva della Sezione dell'ACS si riserva il diritto di prendere provvedimenti nel caso di inadempienza.



Art. 9 - Premi: Il vincitore del Campionato riceverà un premio in contanti di CHF 500.- (cinquecento Franchi svizzeri) nel caso in cui abbia terminato almeno 4 gare. Nel caso in cui abbia terminato meno di 4 gare, il premio sarà di CHF 250.- (duecentocinquanta Franchi svizzeri).

Art. 10 - Ricorsi: La Commissione Sportiva della Sezione Ticino dell'ACS è l'unico organo competente in caso di ricorsi relativi al Campionato. Il suo giudizio è inappellabile. La tassa di ricorso è fissata in CHF 200.- (duecento Franchi svizzeri) e verrà restituita in caso di accettazione dello stesso. Il termine per l'inoltro di un ricorso è di 15 giorni a partire dalla pubblicazione della classifica ufficiale sul sito www.acsti.ch.

Art. 11 - Modifiche: La Commissione Sportiva della Sezione Ticino dell'ACS si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al presente Regolamento.

Lugano, 18.11.2024

Per la Commissione sportiva della Sezione Ticino dell'Automobile Club Svizzero

Claudio Ballinari
Presidente